



## CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

### DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO

N. 2/2017 del 27/01/2017

**Oggetto:** CESSIONE, MEDIANTE PUBBLICO INCANTO, DELLE QUOTE SOCIETARIE DETENUTE NELLA SOCIETA' A4 HOLDING S.P.A. MEDIANTE PARTECIPAZIONE A GARA UNITARIA - APPROVAZIONE ACCORDO CON LA PROVINCIA DI VICENZA

Premesso che l'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:

- i. al comma 16, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
- ii. al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
- iii. al comma 50 dispone, tra l'altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267);

visto la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e, in particolare, l'art. 15, sugli accordi fra pubbliche amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

visto lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;

considerato che, con deliberazione n. 33 del 21 dicembre 2016, il Consiglio metropolitano ha adottato lo schema di aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) e lo schema di bilancio per gli esercizi 2017/2019, su cui la Conferenza metropolitana ha espresso parere favorevole in data 20 gennaio 2017 e che è in corso l'approvazione definitiva dei predetti schemi secondo l'iter fissato dalla legge n. 56/2014 e dallo statuto metropolitano;

visto il predetto schema di aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) per gli esercizi 2017/2019 che affida al servizio società partecipate, in continuità rispetto al DUP e al piano esecutivo di gestione per il 2016, l'obiettivo di razionalizzazione delle società partecipate dell'Ente in ottemperanza alla vigente normativa di settore;

atteso che la Città metropolitana di Venezia partecipa, in qualità di socio, al capitale sociale della Società A4 Holding Spa;

considerato che, ritenendo la partecipazione nella suddetta Società non più strategica e necessaria, con deliberazione del Consiglio provinciale n. 65 del 24 luglio 2008, ne è stata autorizzata la dismissione;

dato atto che, in esecuzione della suddetta deliberazione, il Servizio società partecipate ha esperito, nel corso degli ultimi anni, apposite gare per la vendita della predetta partecipazione, andate però tutte deserte; in particolare:

- a) con determinazione n. 2716 del 30 settembre 2014 è stata esperito un primo tentativo di vendita, mediante pubblico incanto, delle quote societarie in argomento;
- b) con determinazione 3294 del 13 novembre 2014 si è dato atto dell'esito deserto della predetta gara;
- c) con determinazione n. 3474 del 1° dicembre 2014 è stata esperito un nuovo tentativo di vendita;
- d) con determinazione 3928 del 31 dicembre 2014 si è preso nuovamente atto dell'esito di gara deserta;

rilevato, tra l'altro, che, più recentemente:

- anche la Provincia di Bergamo ha esperito una procedura pubblica per la cessione delle azioni detenute dalla Provincia stessa, dal Comune di Bergamo e dalla CCIAA di Bergamo, fissando quale base d'asta il valore di € 300,00 ad azione e che, entro il termine fissato, delle ore 12.00 del 20 gennaio 2017, non sono state presentate offerte;
- anche la Camera di Commercio di Verona ha esperito una procedura pubblica per la cessione delle proprie azioni fissando quale base d'asta il valore di € 419,32 ad azione (sulla base di apposita perizia), e che, entro il termine fissato, delle ore 12.00 del 23 gennaio 2017, non sono state presentate offerte;

considerato che è pervenuta a tutti i soci pubblici un'offerta irrevocabile di acquisto delle azioni della Società A4 Holding Spa, presentata da Re Consult Infrastrutture Spa, il cui termine finale è stato fissato al 30 aprile 2017, per un valore di € 300,00 ad azione;

atteso che la Provincia di Vicenza ha manifestato la propria disponibilità ad effettuare le procedure di gara per conto dei soci pubblici, al fine di ottimizzare i tempi e i costi della procedura sfruttando gli aspetti positivi di un'azione sinergica;

considerato che, riunire in un unico lotto la vendita delle azioni dei soci aderenti consente di rendere la gara di particolare interesse per la consistente quota di azioni poste sul mercato con la possibilità di avere un'offerta vantaggiosa atteso che le recenti gare a più lotti, di modesta consistenza, non hanno destato l'interesse degli operatori;

ritenuto di continuare a perseguire la dismissione disposta dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 65 del 24 luglio 2008, attraverso la predetta procedura pubblica consistente in una gara unitaria coordinata per gli aspetti procedurali dalla Provincia di Vicenza;

dato atto che le spese di pubblicazione necessarie a tale procedura saranno ripartite in modo proporzionale in base alla quota di partecipazione fra i soci pubblici sulla base di apposita rendicontazione da parte della Provincia di Vicenza;

ritenuto di approvare l'allegato "Schema di Accordo per l'effettuazione di una gara per l'alienazione di azioni ordinarie della Società per Azioni A4 Holding spa" al fine di definire i rapporti fra i soci pubblici partecipanti alla gara unitaria;

rilevato che al 31/12/2015, il capitale sociale della società A4 Holding SPA è pari ad € 134.110.065,30, rappresentato da n. 1.854.911 azioni, del valore nominale di € 72,30 cadauna, e che la quota rappresentata dai soci pubblici è composta di n. 597.786 azioni ordinarie, pari al 32,2272% del capitale sociale, come di seguito rappresentato:

<b>SOCI PUBBLICI</b>				
MILANO	Città metropolitana	1	72,30	0,0001%
	C.C.I.A.A.	1	72,30	0,0001%
	Parcam Srl	8.815	637.324,50	0,4752%
		<b>8.817</b>	<b>637.469,10</b>	<b>0,4753%</b>
BERGAMO	Provincia	42.618	3.081.281,40	2,2976%
	Comune	1.500	108.450,00	0,0809%
	C.C.I.A.A.	28.699	2.074.937,70	1,5472%
		<b>72.817</b>	<b>5.264.669,10</b>	<b>3,93%</b>
BRESCIA	Provincia	83.649	6.047.822,70	4,5096%
	C.C.I.A.A.	29.181	2.109.786,30	1,5732%
		<b>112.830</b>	<b>8.157.609,00</b>	<b>6,08%</b>
VERONA	Provincia	78.478	5.673.959,40	4,2308%
	Comune	86.217	6.233.489,10	4,6480%
	C.C.I.A.A.	27.902	2.017.314,60	1,5042%
		<b>192.597</b>	<b>13.924.763,10</b>	<b>10,38%</b>
VICENZA	Provincia	137.956	9.974.218,80	7,4373%
	Comune	4.500	325.350,00	0,2426%
	C.C.I.A.A.	19.850	1.435.155,00	1,0701%
		<b>162.306</b>	<b>11.734.723,80</b>	<b>8,75%</b>

PADOVA	C.C.I.A.A.	25.042	1.810.536,60	1,3500%
		<b>25.042</b>	<b>1.810.356,60</b>	<b>1,35%</b>
VENEZIA	Città metropolitana	1.500	108.450,00	0,0809%
	C.C.I.A.A.	21.877	1.581.707,10	1,1794%
		23.377	1.690.157,10	1,26%
<b>TOTALE SOCI PUBBLICI</b>		<b>597.786</b>	<b>43.219.927,80</b>	<b>32,2272</b> <b>%</b>

considerato che il pacchetto azionario complessivo di tutti gli Enti Pubblici non permette di incidere sulla governance societaria poiché la maggioranza del capitale sociale è stata recentemente acquisita da parte della Società spagnola Abertis Infraestructuras attraverso l'acquisizione dell'intero capitale sociale di Re.Consult Infrastrutture Spa e di Old Equiter Spa per una quota complessiva pari al 51,39%;

rilevato che la percentuale complessiva del capitale sociale detenuta dai soci privati ammonta al 67,7728% idonea anche ad effettuare ogni possibile modifica statutaria;

ritenuto, pertanto, di porre a base d'asta un importo di € 377,39 per ogni singola azione avvalendosi del valore utilizzato dalla gara esperita dalla CCIAA di Verona (€ 419,32), decurtato del 10% (gara dichiarata deserta);

dato atto che:

- in caso di mancato riscontro da parte del mercato alla prima gara unitaria, saranno esperiti ulteriori tentativi con nuovi ribassi;
- in caso di aggiudicazione, ciascun Socio procederà poi, disgiuntamente, alla sottoscrizione del contratto con la ditta aggiudicataria per le azioni di propria competenza;

visto l'art. 1, commi 1 e 2, del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, recante "Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni", che individua la disciplina normativa applicabile alle alienazioni di partecipazioni in società detenute da enti pubblici diversi dallo Stato, stabilendo che siffatte cessioni devono essere esperite con "modalità trasparenti e non discriminatorie" e dato atto che per le vendite e dismissioni si procederà mediante esperimento di asta pubblica ai sensi degli artt. 73, comma 1, lett. c), e 76 del Regio Decreto 23/05/1924, n. 827, da effettuarsi per mezzo di offerte segrete in aumento da confrontarsi con il prezzo a base d'asta;

dato atto che la vendita delle azioni è sottoposta alla facoltà di esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto Sociale;

ritenuto, pertanto, di non esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto delle azioni poste in vendita dagli altri soci pubblici che si avvalgono della presente in gara unica;

dato atto che verrà dato avviso del bando di gara mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito Internet della Provincia di Vicenza, e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V Serie Speciale – Contratti ed Appalti, e su un quotidiano a tiratura nazionale;

considerato che il presente provvedimento riveste carattere d'urgenza ai sensi dell'art. 134, co. 4, del D.Lgs n. 267/2000, dovendo essere trasmesso quanto prima alla provincia di Vicenza in considerazione della stringente tempistica prevista per la gara in argomento,

d e c r e t a

- 1) di partecipare alla gara unitaria promossa dalla Provincia di Vicenza per l'alienazione delle n. 1.500 azioni ordinarie (pari allo 0,0809 % del capitale sociale) detenute dalla Città metropolitana di Venezia nella Società per Azioni A4 Holding spa;
- 2) di approvare il relativo "Schema di Accordo per l'effettuazione di una gara per l'alienazione di azioni ordinarie della Società per Azioni A4 Holding Spa";
- 3) di non esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto delle azioni poste in vendita dagli altri soci pubblici che si avvalgono della predetta gara unica;
- 4) di dare atto che il dirigente del servizio società partecipate curerà l'adozione di tutti gli atti conseguenti al presente provvedimento, ivi compresa la sottoscrizione dell'accordo di cui al punto 2) con le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero successivamente necessarie.

Dichiara, altresì, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante i motivi d'urgenza precisati nelle premesse.

Il Sindaco metropolitano  
LUIGI BRUGNARO



## CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

**TIPO ATTO:** *Proposta di decreto del Sindaco*

**OGGETTO:** *CESSIONE, MEDIANTE PUBBLICO INCANTO, DELLE QUOTE SOCIETARIE DETENUTE NELLA SOCIETA' A4 HOLDING S.P.A. MEDIANTE PARTECIPAZIONE A GARA UNITARIA - APPROVAZIONE ACCORDO CON LA PROVINCIA DI VICENZA*

*Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si esprime parere di regolarità tecnica favorevole relativamente alla proposta di decreto in oggetto*

IL DIRIGENTE  
MATTEO TODESCO

atto firmato digitalmente

# CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA



## SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO


### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

**TIPO ATTO:** *Proposta di decreto del Sindaco*

**OGGETTO:** *CESSIONE, MEDIANTE PUBBLICO INCANTO, DELLE QUOTE SOCIETARIE DETENUTE NELLA SOCIETA' A4 HOLDING S.P.A. MEDIANTE PARTECIPAZIONE A GARA UNITARIA - APPROVAZIONE ACCORDO CON LA PROVINCIA DI VICENZA*

*Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si esprime parere **favorevole** di regolarità contabile relativamente alla proposta di decreto in oggetto.  
Non rileva ai fini contabili.*

*Il Dirigente del Servizio Finanziario  
Matteo Todesco*



## CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

### **Attestazione Segretario Generale**

**TIPO ATTO:** *Proposta di decreto del Sindaco*

**OGGETTO:** *CESSIONE, MEDIANTE PUBBLICO INCANTO, DELLE QUOTE SOCIETARIE DETENUTE NELLA SOCIETA' A4 HOLDING S.P.A. MEDIANTE PARTECIPAZIONE A GARA UNITARIA - APPROVAZIONE ACCORDO CON LA PROVINCIA DI VICENZA*

*Attestazione di conformità alla normativa vigente, allo statuto ed ai regolamenti.*

*Il Segretario Generale  
Stefano Nen*

**SCHEMA DI ACCORDO PER L'EFFETTUAZIONE DI UNA GARA PER L'ALIENAZIONE DI AZIONI ORDINARIE DELLA SOCIETA' PER AZIONI A4 HOLDING S.P.A.**

Nell'anno ....., addì .... del mese di .....

**TRA**

La **PROVINCIA DI VICENZA**, rappresentata dal Dirigente del .....,  
....., il quale interviene in quest'atto in esecuzione del .....

**E**

La **CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA**, rappresentata dal Dirigente del .....,  
....., il quale interviene in quest'atto in esecuzione del .....

**PREMESSO CHE:**

I seguenti Soci Pubblici della Società A4 Holding S.p.A.:

- Province di .....,
- Città metropolitane di .....
- Comuni di.....,
- C.C.I.A.A di .....
- Società.....(detenuta da.....)

hanno manifestato l'intenzione di alienare una quota della loro partecipazione azionaria detenuta nella Società per Azioni A4 Holding S.p.A.;

I Soci Pubblici della Società A4 Holding S.p.A hanno individuato nella Provincia di Vicenza il soggetto che svolge il ruolo di stazione appaltante nella gara per l'alienazione di azioni ordinarie della Società per Azioni A4 Holding S.p.A. al fine di ottimizzare i tempi e costi della procedura di gara sfruttando gli aspetti positivi dell'azione sinergica;

Riunire in un unico lotto la vendita delle azioni degli Soci aderenti, consente di rendere la gara di particolare interesse per la consistente quota di azioni poste sul mercato con la possibilità di avere un'offerta vantaggiosa considerando che le recenti gare a più lotti di modesta consistenza non hanno destato l'interesse degli operatori;

Visto che la vendita delle Azioni detenute dall' **Ente sottoscrittore CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA** è già stata approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 65 del 24 luglio 2008;

Richiamato l'atto di approvazione del presente Accordo .....

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**ARTICOLO 1 – OGGETTO**

I Soci Pubblici firmatari della presente Accordo incaricano la Provincia di Vicenza a svolgere le funzioni di stazione appaltante per la gara di alienazione delle azioni ordinarie della Società per Azioni A4 Holding S.p.A.

In particolare la Provincia di Vicenza si farà carico dell'intero iter burocratico dal momento dell'indizione della gara a quello dell'aggiudicazione.

Ciascun Socio procederà poi disgiuntamente alla sottoscrizione del contratto con la ditta aggiudicataria per le azioni di propria competenza.

## **ARTICOLO 2 – MODALITA' DI GARA**

La gara verrà indetta con la seguente forma: pubblico incanto ad offerte segrete in aumento rispetto al prezzo a base d'asta, con esclusione delle offerte segrete in ribasso rispetto alla base di gara, con modalità di cui agli artt. 73 lett. c) e 76, 1° e 2° COMMA, del RD 827/24 e s.m.i.

In caso di mancato riscontro da parte del mercato alla prima gara unitaria, saranno esperiti ulteriori tentativi fino ad un massimo di due con ulteriori ribassi.

## **ARTICOLO 3 – VALORE DELLA BASE D'ASTA**

I Soci pubblici firmatari approvano quale prima base d'asta il valore di € 377,39, risultante dalla riduzione del 10% del valore utilizzato nella gara deserta esperita dalla Camera di Commercio di Verona.

## **ARTICOLO 4 – QUOTE DA ALIENARE**

Le azioni da alienare sono così individuate:

Provincia di Vicenza intende alienare una quota della partecipazione azionaria detenuta nella Società per Azioni A4 Holding S.p.A. pari al.....del capitale sociale corrispondente a n.....azioni del valore nominale di.....;

La Città metropolitana di ..... intende alienare una quota della partecipazione azionaria detenuta nella Società per Azioni A4 Holding S.p.A. pari al.....del capitale sociale corrispondente a n.....azioni del valore nominale di.....;

Il Comune di .....intende alienare una quota della partecipazione azionaria detenuta nella Società per Azioni A4 Holding S.p.A. al.....del capitale sociale corrispondente a n.....azioni del valore nominale di.....

La Camera di Commercio di ..... intende alienare una quota della partecipazione azionaria detenuta nella Società per Azioni A4 Holding S.p.A. pari al.....del capitale sociale corrispondente a n.....azioni del valore nominale di.....

La Società .....intende alienare una quota della partecipazione azionaria detenuta nella Società per Azioni A4 Holding S.p.A. pari al.....del capitale sociale corrispondente a n.....azioni del valore nominale di.....

I Soci pubblici firmatari del presente Accordo dispongono di non esercitare il diritto di prelazione (previsto all'art. 6 dello Statuto Sociale) per l'acquisto delle azioni poste in vendita dagli altri soci pubblici che si avvalgono della presente gara unica.

## **ARTICOLO 5 – FUNZIONI DI SEGRETERIA**

La Provincia di Vicenza svolgerà le funzioni di segreteria per l'espletamento delle formalità di gara.

La Provincia di Vicenza provvederà pertanto ad effettuare le pubblicazioni previste dalla legge, a ricevere le offerte, a nominare ed ospitare la commissione tecnica preposta alla valutazione delle offerte, ad effettuare le comunicazioni di rito e quant'altro richiesto per l'espletamento della procedura di gara comprese le varie comunicazioni previste dall'art. 6 dello Statuto della Società per Azioni A4 Holding S.p.A. per quanto riguarda l'esercizio del diritto di prelazione.

I costi sostenuti dalla Provincia per l'espletamento della gara verranno ripartiti in modo proporzionale in base alla quota di partecipazione tra i Soci aderenti al presente Accordo e l'importo dovrà essere rimborsato alla Provincia entro 90 giorni dalla relativa comunicazione.

## **ART. 6 – TEMPI DI ESPLETAMENTO DELLA GARA**

L'aggiudicazione definitiva, dopo la comunicazione da parte della Provincia di Vicenza dell'aggiudicazione provvisoria alla Società per Azioni A4 Holding S.p.A. avverrà nel rispetto dei tempi previsti dall'art. 6 dello Statuto della società per quanto riguarda l'esercizio del diritto di prelazione.

Se entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva il Socio Pubblico firmatario del presente Accordo non provvederà alla stipulazione del contratto, ogni responsabilità graverà sul Socio stesso.

## **ART. 7 – FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in ordine alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Accordo sarà competente il Foro di Vicenza .

## **ART. 8 – REGISTRAZIONE**

Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2 D.P.R. n. 131/86.

Letto approvato e sottoscritto.

**PROVINCIA DI VICENZA**

Il Dirigente

-----

**SOCI PUBBLICI - Ente/Società sottoscrittore**

Il Dirigente

-----